

LA LEGGE 149/2001

TITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI

- 1. titolo della legge – diritto del minore ad una famiglia (prima adozione – affidamento)**
- 2. condizioni di indigenza: non solo di ostacolo**
- 3. valorizzazione degli “interventi di sostegno ed aiuto” – innovativi, non solo economici.**

4. Competenze Enti Locali:

- 1. Idonei interventi per sostenere nuclei familiari al fine di prevenire l'abbandono;**
 - 2. Formazione su: affidamento/adozione e Comunità di tipo familiare;**
 - 3. Aggiornamento operatori sociali e famiglie.**
- 5. Rispetto identità etnica e culturale non in contrasto con l'ordinamento.**

TITOLO SECONDO: AFFIDAMENTO DEL MINORE

- 1. Preferibilmente famiglia con minori;**
- 2. Inserimento in comunità di tipo familiare o istituto di assistenza preferibilmente il più vicino alla residenza;**
- 3. Superamento del ricovero in istituto entro il 2006;**

- 4. Regioni: standards minimi dell'assistenza e dei servizi offerti dalle comunità;**
- 5. Nomina di un tutore – contatti con i Consolati;**
- 6. Operatori della Comunità: non possono essere tutori**

7. procedura per l'affidamento familiare:

- Obbligo di sentire il minore di 12 anni o anche di età inferiore in base alla capacità di discernimento (Conv. Strasburgo 1996);**
- Progetti con motivazione, tempi e modi dell'esercizio da parte dell'affidatario;**

- **Modalità di rapporti con la famiglia di origine;**
- **Indicazione del servizio territoriale responsabile del programma, con obbligo di informazione alla magistratura: relazione semestrale e ogni evento rilevante.**

- **Tempo massimo per singolo programma di affidamento: due anni;**
- **Per l'eventuale conferma il programma va riformulato e occorre chiedere la proroga al Tribunale per i Minorenni;**
- **Stessa filosofia per l'inserimento di minori in comunità;**

- **L'affidatario, tenuto conto delle indicazioni dei genitori, non limitati nella potestà, esercita quest'ultima nei rapporti con la scuola e i servizi sanitari;**
- **Deve essere sentito nei procedimenti che riguardano il minore;**

- **Il servizio sociale svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con le famiglie di provenienza per il rientro in raccordo con gli altri servizi pubblici e del privato sociale;**
- **Sostegno e aiuto alla famiglia affidataria.**